

# SCHEMA CONTRATTO SERVIZIO "UFFICIO ENERGIA"

## SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA DIGITALE

TRA

Il **COMUNE DI FANO**, con sede in via San Francesco n.76, rappresentato dal Dirigente della U.O.C. "Ambiente" Dott. Pietro CELANI come da provvedimento sindacale n.24/2020 che interviene nel presente contratto giusta determina di spesa n. \_\_\_\_\_

E

**ENERECO** spa, con sede in Fano via Divisione Carpazi, n.14 P.IVA 01099200410 rappresentata dal Presidente sig. Claudio Avaltroni

si conviene e stipula quanto segue

### ART.1 OGGETTO

1. Il Comune di Fano conferisce alla ditta ENERECO che accetta "servizio di consulenza in efficienza energetica", di seguito per brevità anche "Ufficio Energia", come infra meglio precisato.
2. Il sistema integrato Comune di Fano - ASET spa si è già dotato di una figura specifica di "Energy Manager" (Ing. Marco SANTINI) che deve poter operare di concerto con un EGE fornito dal Comune di Fano al fine di valorizzare le iniziative di competenza in materia di "green new deal".
3. La ditta ENERECO, nell'ambito dell' "UFFICIO ENERGIA" fornirà le prestazioni di seguito indicate; a tal fine metterà a disposizione una professionalità, preventivamente accettata dal Comune, che abbia la qualificazione EGE in base all'attuale disciplina di settore e relativo accreditamento, di seguito per brevità anche "EGE".
4. Enereco spa tramite l'EGE fornirà il supporto agli uffici comunali in materia di:
  - a) diagnosi energetiche
  - b) indicatori di impatto ambientale e di performance energetiche pre e post progettazione
  - c) assistenza nella riqualificazione di immobili comunali
  - d) assistenza negli interventi di rigenerazione urbana
  - e) supporto in materia di comunità energetiche
  - f) conto termico
  - g) supporto per la partecipazione a bandi nazionali ed europei
  - h) supporto nella gestione tecnica dell'energia
  - i) formazione del personale comunale e/o di ASET spa in materia di efficientamento energetico
  - l) ideazione progettualità nell'ambito del PAESC
  - m) ideazione di campagne promozionali rivolte ai cittadini ed alle imprese per il risparmio e l'efficientamento energetico
  - n) opportunità fiscali e incentivi economici relativi al green new deal
  - o) supporto alle procedure relative all' "appalto calore"

Le attività di cui sopra richiedono il coordinamento privilegiato, ma non esclusivo, con i seguenti uffici del Comune di Fano:

- la U.O.C. "Europa"
- il settore "LL.PP."
- l'energy manager (ASET spa)
- la U.O.C. "Ambiente" del Comune di Fano

5. Qualora, per determinate esigenze progettuali, dovesse rendersi necessario un ulteriore supporto da parte di Enereco a favore degli uffici comunali nonché all'EGE stesso, di tipo ingegneristico specialistico e multidisciplinare, le Parti concorderanno di volta in volta come procedere.

## **ART 2 DURATA E COMPENSO**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di affidamento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa determina, anche nelle more della stipula del presente contratto per anni 3.
2. Il compenso è pari ad euro 3.073,77 al mese oltre iva 22% per complessivi euro 3.750,00 per 36 mesi.

## **ART 3 PRESTAZIONI**

1. L'EGE ha l'obbligo di prestare la propria attività in presenza per n.1 giorno a settimana e per 45 giornate annuali presso la sede del Comune di Fano. Ha inoltre l'obbligo di partecipare ad incontri e riunioni con dirigenti/funzionari del Comune di Fano ed anche con gli amministratori secondo necessità. ENERECO non può prendere in carico problematiche avanzate direttamente da amministratori dell'ente; a tal fine le attività sono richieste dagli uffici di cui all'art.1, comma n.4 che precede. Il Comune di Fano, settore "LL.PP." assicura una stanza e relativa postazione di lavoro per l'attività dell'EGE in presenza.
2. Le attività di lavoro con gli uffici saranno determinate di comune accordo secondo necessità e potranno svolgersi di regola anche non in presenza salvo il conseguimento dei risultati attesi in ordine alla attività.
3. L'EGE ha inoltre l'obbligo di reperibilità giornaliera dal lunedì al venerdì mediante smartphone e/o mail e/o videocall nell'intercalare 08.00 : 18.00.
4. Le attività del presente contratto potranno essere svolte anche informalmente fermo restando, ove necessario, l'acquisizione di formali pareri, studi e/o ricerche nell'ambito di attività di significativa importanza.
5. Le attività di formazione del personale comunale e/o di ASET spa saranno svolte anche tramite videocall.
6. In generale vige l'obbligo della "tracciabilità" delle attività svolte anche mediante corrispondenza mail.
7. Il referente operativo con potere di coordinamento ed indirizzo delle prestazioni cui è tenuta ENERECO è il dirigente del settore LL.PP. Ing Federico FABBRI salve le competenze del sottoscritto in ordine al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali; lo stesso rilascia al sottoscritto il nulla osta per le relative liquidazioni in relazione alla regolarità del servizio.
8. Il Comune di Fano si riserva, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, di risolvere il presente contratto nel caso in cui ENERECO non abbia più la disponibilità di un soggetto EGE oppure le attività si interrompano ovvero non siano svolte con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni.
9. In relazione alla natura esclusivamente intellettuale delle obbligazioni non sussiste il "rischio interferenza".
10. Nell'organizzazione del servizio ENERECO è titolare del più ampio potere organizzativo, direttivo e correlato rischio d'impresa ai sensi dell'art.1655 del codice civile.

## **ART 4 ASSICURAZIONE e RESPONSABILITA'**

ENERECO attesta di avere idonee polizze assicurative R.C.T./O. e R.C. PROFESSIONALE e che tali coperture assicurative dovranno permanere per tutta la durata del presente contratto. Le Parti concordano che con la sottoscrizione del presente Contratto, Enereco non sarà responsabile nei confronti del Comune di Fano per eventuali danni indiretti e consequenziali, ivi inclusi a titolo di

esempio mancato profitto o perdita di affari, e la sua responsabilità non supererà nel complesso il 100% del corrispettivo contrattuale incassato, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave.

#### **ART 5 FATTURAZIONI – PENALI - TRACCIABILITA'**

Le fatturazioni avranno cadenza quadrimestrale di pari importo; il Comune di Fano procederà alle relative liquidazioni entro trenta giorni dalla fatturazione. Le liquidazioni sono assolute previa elencazione delle attività svolte a corredo della fatturazione come attestato dal dirigente del settore "LL.PP."

ENERECO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART 6 GARANZIA – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

In relazione alla particolare qualificazione del committente e della natura delle obbligazioni convenute lo stesso non è tenuto a prestare garanzia definitiva per l'adempimento del presente contratto.

#### **ART 7 SUBAPPALTO – REVISIONE PREZZI**

1. Le attività del presente contratto non possono essere subappaltate.
2. La revisione prezzi è ammessa purchè non sia superata la soglia per l'affidamento diretto di servizi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ove esistano e siano debitamente documentati i relativi presupposti ai sensi di quanto previsto dal citato codice dei contratti pubblici.
3. È vietata la cessione del contratto.

#### **ART 8 CLAUSOLA CONSIPI**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., il Comune di Fano ha diritto di recedere in ogni tempo qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa ed ENERECO non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

#### **ART 9 RECESSO**

In ragione dell'affidamento diretto del presente contratto il Comune di Fano si riserva di poter recedere dallo stesso con un preavviso di 30 giorni. In tal caso si procede al saldo dovuto in ragione del pro rata del servizio svolto.

#### **ART 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI**

ENERECO assicura che nessuno dei propri amministratori, dipendenti o collaboratori diffonderà ad alcuno le informazioni ed i dati raccolti presso il Comune di Fano in ragione del presente contratto salvo il consenso dello stesso. Le parti danno atto che autorizzano il trattamento dati di cui al presente contratto ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e Reg.EU 2016/679; l'informativa privacy del committente è consultabile presso il sito web del Comune di Fano.

#### **ART 11 PANTOUFLAGE E CODICE COMPORTAMENTO**

1. Gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti comunali dal codice di comportamento di cui alla D.G. n.503/2013 (DPR n.62/2013) e ss.mm.ii sono estesi anche all'EGE ed a eventuali collaboratori interni ad ENERECO che abbiano parte all'esecuzione del presente contratto.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, ENERECO attesta che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Fano che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Fano, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

#### **ART 12 FORO COMPETENTE – SPESE – NORME DI RINVIO**

1. Il foro competente è quello di Pesaro.
2. Tutte le spese per la stipula del presente contratto sono a carico di ENERECO; il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art.5 del DPR 26 Ottobre 1972 n. 634 e successive modificazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla determina di spesa del Comune di Fano n. \_\_\_\_\_ nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016 in materia di appalto di servizi.